CAMERA DEI DEPUTATI N. 1175

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PECORARO SCANIO, INCORVAIA

Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione

Presentata il 5 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Domenica 4 settembre 1994 è stata pubblicata su un quotidiano una proposta in quindici articoli predisposta dal *pool* « mani pulite » operante presso la procura della Repubblica del tribunale di Milano.

Il procuratore della Repubblica, dottor Francesco Saverio Borrelli, ha precisato che tale proposta vuole essere un contributo da parte di alcuni cittadini-magistrati per arricchire il dibattito in corso sulle modifiche ai codici penale e di procedura penale in relazione al fenomeno di « tangentopoli ».

Personalmente abbiamo delle perplessità su alcune proposte, tra cui quelle sui pentiti, che potranno essere migliorate nel corso del dibattito parlamentare. Riteniamo tuttavia importante riportare nella sede parlamentare questo dibattito che, per la sua notevole rilevanza sociale, non può continuare ad essere confinato sui soli *mass media*.

Occorre un sereno confronto su tutte le proposte avanzate, senza pregiudizi né subalternità verso queste ipotesi proposte da alcuni magistrati della procura milanese.

Ad oltre due anni dall'inizio di quelle inchieste definite « mani pulite » risulta infatti dequalificante che il Parlamento non sia riuscito né a realizzare una propria Commissione d'inchiesta sul fenomeno « tangentopoli », né ad approvare quelle modifiche ai codici penale e di procedura penale ed alle leggi in materia di pubblica amministrazione che evitino il ripetersi di « tangentopoli ».

La presente proposta di legge parte da un inasprimento delle disposizioni di cui

all'articolo 317 del codice penale in materia di corruzione e concussione, prosegue con le pene per il corruttore e con la modifica dell'articolo 319 sulla confisca del prezzo o del profitto della corruzione e solo dopo pone dei casi di non punibilità.

Già partire dalle norme del codice penale sui reati contro la pubblica amministrazione segna una differenza rispetto alle proposte finora avanzate su « tangentopoli ».

Certamente il capitolo dei reati contro la pubblica amministrazione va rivisto interamente, ma la presente proposta di legge può costituire un buon inizio.

Un dibattito parlamentare, lo ripetiamo, senza pregiudizi né subalternità psicologiche nei confronti dei giudici, ed una attenzione alla necessità di conciliare garantismo e « giustizia giusta » può restituire a questo Parlamento quella autorevolezza nella lotta al malcostume politico che non può restare un'esclusiva di alcuni magistrati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 317. – *(Corruzione e concussione).* — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all'omissione od al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

La condanna importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici ».

ART. 2.

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 318. – *(Pene per il corruttore).* — Chiunque dà o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre ad otto anni ».

ART. 3.

1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. – *(Confisca del prezzo o profitto della corruzione).* — Nel caso di

condanna per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinata la confisca di una somma pari al profitto conseguito dal corruttore in forza dell'atto contrario al dovere d'ufficio. Si presume che il prifitto sia pari a quanto erogato, salva la prova che sia stato maggiore.

Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato, per l'eventuale risarcimento dei danni ».

ART. 4.

1. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 320. – *(Termini di prescrizione).* — Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento o la mancata persecuzione di reati, il termine di prescrizione per i reati occultati, non ancora decorso, ricomincia a decorrere per intero dal momento della consumazione del delitto di corruzione. Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione, non ancora decorso, per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto d'accertamento ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto, e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche non definitiva ».

ART. 5.

1. Nel caso di condanna per violazione dei divieti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, ed all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è ordinata la confisca,

ai sensi dell'articolo 240 del codice penale o dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi abbia ricevuto la somma.

2. Le somme confiscate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione dei danneggiati dal reato, per l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 6.

1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 321. - *(Causa di non punibilità per la corruzione).* — Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317, secondo comma, o dall'articolo 318, qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta nel registro generale a suo nome e comunque entro tre mesi dalla sua commissione, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che, nello stesso termine di cui al primo comma, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto. ».

ART. 7.

1. Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, nei confronti di chi, entro tre mesi dalla consumazione del reato o dell'illecito amministrativo, spontaneamente denuncia il fatto fornendo indicazioni utili per l'individuazione degli altri responsabili.

2. Per chi abbia ricevuto somme in violazione dei divieti di cui al comma 1, la non punibilità è altresì subordinata alla

condizione che entro il termine di cui al medesimo comma renda irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto, ovvero, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario.

ART. 8.

1. La causa di non punibilità prevista dall'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, si applica anche ai reati contro la pubblica amministrazione, ai reati contro la fede pubblica, al reato previsto dall'articolo 648 del codice penale, al reato previsto dall'articolo 2621, primo comma, numero 1, del codice civile ed ai reati previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, i quali siano stati commessi al fine di realizzare o di occultare il reato di corruzione o di illecito finanziamento di partiti politici, o di assicurarne il profitto, purché di tali reati vi sia stata piena confessione nei tempi ed alle condizioni indicate dai citati articoli.

2. La non punibilità del ricettatore è altresì, subordinata alla condizione che, nel termine previsto dall'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria il denaro o le cose ricettate.

3. La causa di non punibilità di cui al comma 1 rende inapplicabili le sanzioni amministrative conseguenti al reato tributario.

ART. 9.

1. La non punibilità viene dichiarata dal giudice per le indagini preliminari con

sentenza di non luogo a procedere, ovvero dal giudice del dibattimento.

2. La sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari può essere appellata dal pubblico ministero dinanzi alla corte d'appello.

3. Quando risulti che la causa di non punibilità sia stata applicata per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata richiede la revoca della sentenza di non luogo a procedere o la revisione della sentenza pronunciata nel dibattimento, nelle forme previste dal codice di procedura penale.

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 445-*bis*. – *(Applicazione della pena su richiesta per reati più gravi)*. — 1. La richiesta di cui all'articolo 444 può essere presentata anche quando la pena, calcolata secondo i criteri indicati nella citata disposizione, sia superiore ai due anni di reclusione, ma non superiore a tre anni e sei mesi di reclusione. In tal caso non si applica l'articolo 445, comma 1, primo periodo ».

ART. 11.

1. Nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « articoli 285, 286 », sono inserite le seguenti: « 317, 318, ».

ART. 12.

1. L'articolo 32-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 32-*quater*. – *(Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)*. —

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 318, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, numero 1) del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

2. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 322 – *(Istigazione alla corruzione)*. — Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere, ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione in denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 317, secondo comma, soggiace alla pena prevista dall'articolo 317, ridotta di un terzo ».

3. L'articolo 323-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 323-*bis* – *(Circostanza attenuante)*. — Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite sino alla metà ».

4. Gli articoli 317-*bis*, 319-*bis* e 319-*ter* del codice penale sono abrogati.

ART. 13.

1. Non si applicano le pene previste per i reati di corruzione, illecito finanziamento ai partiti e per i reati connessi ai sensi dell'articolo 8, commessi anteriormente alla data del 30 agosto 1994, a colui il quale, prima che il singolo fatto od i

singoli fatti gli siano stati specificatamente contestati in un atto dell'autorità giudiziaria e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, spontaneamente denunci il fatto od i fatti, fornendo indicazioni utili per l'individuazione dei responsabili. La non punibilità del corrotto, del ricettatore e di colui che abbia ricevuto somme in violazione dei divieti in materia di finanziamenti di partiti politici è, altresì, subordinata alla condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, versi *o renda comunque irrevocabilmente disponibile* all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto ovvero, nel caso di violazione dei divieti in materia di finanziamenti di partiti politici, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario.

2. Nei casi previsti dal comma 1 si applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per una durata determinata discrezionalmente dal giudice entro i limiti previsti dal codice penale. *Non si applicano le disposizioni* che prevedono la sospensione ovvero la cancellazione dagli albi. Il pubblico ministero che ha ricevuto la dichiarazione di cui al comma 1 relativa al reati di corruzione informa l'amministrazione interessata per le determinazioni di sua competenza.

ART. 14.

1. La disposizione di cui all'articolo 275 del codice di procedura penale, si applica, quanto ai reati di cui agli articoli 317 e 318 del codice penale, solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

1. Nei confronti di coloro per i quali è stata pronunziata la sentenza di cui all'articolo 9, nonché nei confronti delle società

od imprese in nome e per conto delle quali essi hanno operato, non si applicano le sanzioni amministrative e la sovratassa prevista dalle leggi finanziarie, limitatamente alle somme sottratte ad imposizione in sede della spontanea denuncia di cui all'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.